



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Sassari

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3673/2016 R.G., promossa

DA

PRIMA GRANIT S.R.L., in persona del legale rappresentante [redacted] con l'avv.  
SORGENTONE ANDREA

ATTRICE

CONTRO

[redacted] S.P.A., in persona del legale rappresentante Antonio Angelo Arru,  
con l'avv. [redacted]

CONVENUTA

Causa in punto di rapporti bancari, trattenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per parte attrice: accertare la nullità delle clausole che prevedono le condizioni economiche da applicare al c/c rinviando ai c.d. "usi su piazza"; che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la cms e per l'effetto accertare e dichiarare il saldo del c/c 15267 al momento della chiusura (con condanna alla ripetizione delle somme indebitamente pagate dal correntista in tale data) applicando le sole condizioni valide oppure quelle di legge, con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario



Per parte convenuta: disporre il richiamo del CTU perché fornisca dei chiarimenti in ordine alle osservazioni comunicate nell'interesse dell'Istituto convenuto, che si intendono qui integralmente ritrascritte. In subordine si precisano le conclusioni come in atti, comparsa di costituzione e memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata [REDACTED] r.l. esponeva di essere stata titolare presso il [REDACTED] s.p.a. dal 20/10/1989 al 30/11/2010 di un conto corrente costantemente affidato, di cui aveva chiesto copia degli estratti conto mancanti, istanza a cui solo parzialmente l'istituto aveva dato riscontro. Sosteneva che la mancata contestazione degli estratti conto periodicamente inviatile dalla banca non le precludesse affatto di far valere le nullità del contratto e così sosteneva l'illegittimità dell'anatocismo e degli interessi ultralegali, come pure della commissione di massimo scoperto, applicata in assenza di qualsivoglia pattuizione. Rilevava come, se anche la banca avesse provato la sussistenza della relativa clausola, la stessa sarebbe stata in contrasto con l'articolo 1346 c.c., non essendo indicati i criteri per la sua quantificazione. Chiedeva, pertanto, che, accertate le evidenziate nullità (anche in relazione alla mancata sottoscrizione di entrambi i contraenti), fosse determinato il saldo del conto corrente al momento della chiusura del rapporto con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente pagate.

Con comparsa depositata il 20/04/2017 si costituiva la banca convenuta che eccepiva la nullità della citazione che per la sua genericità non chiariva adeguatamente la causa petendi e il petitum. Lamentava nel merito la contrarietà a buona fede e correttezza del comportamento dell'attrice che per anni aveva proseguito nel rapporto ed approvato gli estratti conto, generando così un legittimo affidamento sull'accettazione delle condizioni contrattuali. Evidenziava la mancata allegazione e prova degli eventuali pagamenti ripetibili ed eccepiva la prescrizione di ogni diritto di ripetizione, sostenendo che i tassi di interesse ultralegali fossero stati comunque determinabili per relationem con riferimento alla raccolta degli usi vigenti all'epoca e che fosse legittima anche la capitalizzazione trimestrale degli interessi. In proposito richiamava la delibera del CICR del 09/02/2000 e l'adeguamento dei contratti in corso al nuovo regime di pari periodicità della capitalizzazione per gli interessi creditori e debitori, a cui aveva fatto fronte sia con un'apposita comunicazione alla clientela pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, sia informando i singoli clienti nella prima occasione utile, senza che vi fosse necessità di apposita approvazione della correntista. Sosteneva anche la legittimità della



commissione di massimo scoperto, in quanto dotata di una sua precisa funzione, affermando che eventuali errori di calcolo avrebbero dovuto essere tempestivamente fatti valere da parte attrice. Concludeva in conformità.

La causa, istruita solo con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio era infine trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre anzitutto escludere ogni nullità nella citazione con cui è stato introdotto il presente giudizio, posto che nell'atto sono adeguatamente illustrati i fatti costitutivi della domanda e le ragioni del chiedere.

Il conto corrente ha avuto inizio in data 20/10/1989 e il rapporto si è protratto fino al 30/11/2010. Esaminando il contratto, occorre rilevare anzitutto come l'esemplare prodotto rechi unicamente la sottoscrizione del legale rappresentante della società attrice. Tanto, tuttavia, non determina alcuna forma di invalidità, così come invece sostenuto da parte attrice. Si aderisce, infatti, all'orientamento della Suprema Corte (ord. 22385 del 2019 e ord. 14243 e 14646 del 2018), per cui non è necessario a fini della loro validità che i contratti siano sottoscritti dalla banca, il cui consenso può desumersi anche da altri atti e comportamenti concludenti; detto requisito formale, infatti, deve essere inteso non in senso strutturale, ma in senso funzionale con la conseguenza che è certamente soddisfatto se, come nel caso che occupa, il negozio risulta da atto scritto, reca la sottoscrizione del contraente e a questo ne è consegnata una copia, perché in presenza di tali condizioni si deve ritenere garantita la conoscenza e conoscibilità del regolamento contrattuale.

Vero, invece, che nel conto non è assolutamente indicato il tasso di interesse applicato, visto che le norme generali si limitano all'art. 7 a richiamare le condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza. È evidente la violazione dell'articolo 1284 c.c. che ai fini della legittimità degli interessi ultralegali ne impone la pattuizione scritta e in maniera assolutamente puntuale e specifica. Insomma, la relativa clausola deve essere tale da consentire al correntista di comprendere fin da subito il costo del rapporto e certamente non soddisfa tale requisito il mero riferimento alle condizioni usualmente praticate sulla piazza, richiamo che rende non determinabile in maniera inequivoca l'ammontare del tasso di interesse secondo la previsione contrattuale: quelle condizioni, infatti, costituiscono non elementi oggettivi, certi e invariabili, ma parametri locali e mutevoli (come chiarito da Cass. ord. n. 24048 del 26/09/2019).



Tanto ha reso necessario demandare al consulente tecnico d'ufficio la sostituzione del tasso applicato dalla banca con quello legale e con quello di cui all'articolo 117 T.U.B. dalla sua entrata in vigore fino alla chiusura del rapporto. E' stato chiesto anche di ricostruire il saldo, escludendo la capitalizzazione degli interessi e tra le due ipotesi di calcolo va sicuramente seguita quella di cui al quesito integrativo formulato all'udienza del 24/09/2020. È, infatti, evidente l'illegittimità della pretesa degli interessi anatocistici: per il periodo precedente alla delibera CICR del 2000 (Cass. 9140 del 2020) tale giudizio deriva dalla pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del D.lgs. n. 342 del 1999 e dalla radicale nullità delle clausole anatocistiche inserite nei contratti di conto corrente; per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR in questione deve osservarsi come la mera pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento e la comunicazione mediante l'invio degli estratti conto dell'applicazione della capitalizzazione in condizione di reciprocità non siano certamente sufficienti e in grado di sostituire la necessaria espressa pattuizione delle parti (così Cass. 26869 del 2019). Né è possibile ragionare in termini di applicazione di una condizione migliorativa dello status contrattuale della correntista, come tale non necessitante della sua approvazione, posto che, partendosi da una condizione pregressa di nullità della relativa clausola contrattuale e di non debenza di alcuna somma a tale titolo, l'introduzione di un nuovo onere economico non può affatto dirsi migliorativa. Deve, dunque, concludersi per l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi per tutta la durata del rapporto.

Quanto alla commissione di massimo scoperto, secondo l'indirizzo cui si aderisce detto costo è giustificato da una precisa causa che è quella di remunerare non il godimento di un certo capitale (tale funzione è assolta dagli interessi corrispettivi), ma il fatto stesso che viene messa a disposizione del cliente una certa somma (che viene dunque vincolata a suo favore), a prescindere dal suo effettivo utilizzo. La commissione, tuttavia, deve necessariamente essere pattuita per iscritto dai contraenti ed avere un contenuto determinato o quanto meno determinabile. Occorre, dunque, che indichi non solo il valore percentuale, ma anche le condizioni e la periodicità dell'addebito, oltre alla base di calcolo, in maniera che sia comprensibile e predeterminabile in maniera certa il suo concreto peso nel costo complessivo del rapporto. La necessità di espressa pattuizione, poi, investe non solo la commissione di cui si discute, ma anche ogni altro onere collegato al credito che, se non previsto, non potrà essere preteso.

Applicati questi criteri all'indagine peritale, considerata anche l'adeguatezza della documentazione versata da parte attrice che ha consentito di procedere nelle



operazioni, richiamati i saldi partendo dai prospetti saldi per valuta, ricostruiti questi per il quarto trimestre del 1993 e per il periodo compreso tra il 20/12/2004 il 17/01/2005 in base alla lista movimenti, applicando i tassi legali sostitutivi, escludendo ogni capitalizzazione e le commissioni di massimo scoperto, si è rideterminato il saldo al momento della chiusura del rapporto in euro 144.417,28 a favore della correntista. Questa avrà diritto, pertanto, a vedersi restituito detto importo dalla controparte senza l'aggiunta di ulteriori interessi, non avendo costituito questi oggetto di alcuna domanda.

L'importo così individuato a credito della correntista non soffre di limitazioni derivanti dalla prescrizione del diritto relativo a rimesse solutorie collocate oltre i 10 anni antecedenti all'azione, posto che parte convenuta ha formulato la relativa eccezione con la comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata in giudizio con conseguente inammissibilità della predetta censura (così come di quella diretta a far valere la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto che, anche se effettiva, non varrebbe ad escludere o ridurre il diritto alla ripetizione dell'indebito).

Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza e se ne dispone la distrazione in favore dell'avvocato di parte attrice, dichiaratosi antistatario.

Gli oneri di consulenza tecnica d'ufficio, liquidati con separato decreto, sono posti definitivamente a carico di parte convenuta.

#### PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- rigetta la domanda di dichiarazione di nullità della citazione;
- dichiara l'inammissibilità delle eccezioni di violazione della buona fede ex art. 1375 c.c. e di prescrizione del diritto di ripetizione sollevate da Banco di Sardegna s.p.a.;
- rigetta la domanda di dichiarazione della nullità del contratto di conto corrente numero 15267 per mancanza di sottoscrizione del legale rappresentante della banca convenuta;
- dichiara la nullità della clausola di determinazione del tasso di interessi ultralegali con riferimento al rinvio agli usi su piazza e della clausola di previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nonché l'illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto;



- accerta e dichiara che alla data della sua chiusura il conto corrente numero 15267 presentava un saldo attivo in favore di [REDACTED] s.r.l. di euro 144.417,28;
- condanna il [REDACTED] s.p.a al pagamento in favore di [REDACTED] s.r.l. della somma di euro 144.417,28;
- condanna il [REDACTED] s.p.a. la rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi euro 13.000,00, oltre al rimborso forfettario ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Andrea Sorgentone, antistatario;
- pone gli oneri di consulenza tecnica, liquidati con separato decreto, definitivamente a carico del [REDACTED] s.p.a..

Sassari, 29/06/2021

Il Giudice

Dott.ssa Ada Gambardella

